INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
22-04-2010

RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DA ADDIZIONALI COMUNALI

Simonetta Rubinato

Cofirmatari:
Fogliardi

Numero: 502799

Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:

a decorrere dall'anno d'imposta 2007, e quindi dal 1° gennaio 2008, in base all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento in acconto ed a saldo dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche è effettuato direttamente ai comuni nei quali i contribuenti hanno il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale medesima;

per effetto di tale dispositivo previsto dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) i comuni nel 2008 hanno incassato il 70 per cento dell'addizionale IRPEF 2007 ed il 30 per cento dell'addizionale 2008 riversata sia dai sostituti d'imposta che dai contribuenti per le imposte proprie;

il comma 191 della citata legge n. 296 ha specificamente previsto che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, l'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, sia ripartito fra i singoli comuni con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, previa intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali;

in base ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, decreto ministeriale 5 ottobre 2007, l'Agenzia delle entrate attribuisce le somme di competenza a ciascun comune, nei tempi e con le modalità previste dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241: entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di versamento delle somme da parte delle banche e di ricevimento dei relativi dati riepilogativi, un'apposita struttura di gestione attribuisce agli enti destinatari le somme a ciascuno di essi spettanti, tenendo conto dell'eventuale compensazione eseguita dai contribuenti; l'articolo 22 del citato decreto, stabilisce altresì le modalità di suddivisione delle somme tra gli enti destinatari;

in base a quanto disposto dal medesimo decreto, gli enti destinatari delle somme dispongono con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti;

contestualmente, per l'anno 2007, il Ministero dell'interno ha provveduto ad erogare ai comuni due acconti;

il sistema di riversamento delle entrate sulle addizionali precedente a quello in vigore dal 1° gennaio 2008, prevedeva infatti l'erogazione di più acconti, in attesa di conoscere l'ammontare definitivo della base imponibile IRPEF dell'anno di riferimento, su cui veniva calcolato il saldo finale da erogare; l'articolo 1 del decreto legislativo n. 360 del 1998, stabiliva infatti che la ripartizione tra i comuni e le province delle somme versate a titolo di addizionale fosse effettuata dal Ministero dell'interno, entro l'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento; il Ministero dell'interno doveva altresì provvedere all'attribuzione definitiva degli importi dovuti sulla base dei dati statistici relativi all'anno precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno, e ad effettuare gli eventuali conguagli anche sulle somme dovute per l'esercizio in corso;

il 2007 è stato l'anno in cui è stata, di fatto, applicata una disciplina transitoria per la riscossione delle entrate da addizionali comunali, con contestuale applicazione del sistema precedente, basato su trasferimenti, e di quello successivo, con incasso diretto da parte dei comuni;

il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso disponibile in apposito sito-*web,* come per le annualità precedenti, la base imponibile per il calcolo dell'addizionale IRPEF per l'anno 2007, sulla base dell'aliquota deliberata dal comune;

per l'anno 2007, la somma del 70 per cento dell'addizionale pervenuta direttamente dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, dei due acconti riversati ai comuni dal Ministero dell'interno, prima di accertare la base imponibile dell'anno di riferimento, e del saldo finale erogato il 28 gennaio 2010, in numerosi casi risulta inferiore a quanto calcolato dai comuni applicando l'aliquota deliberata alla base imponibile dei contribuenti del comune;

l'articolo 4, comma 4-*bis,* del decreto-legge n. 2 del 2010, dispone, a decorrere dal 1° aprile 2010, il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale comunale al reddito delle persone fisiche (IRPEF) senza l'indicazione del comune beneficiano, ai fini della loro successiva riassegnazione al capitolo della spesa 1320/Ministero dell'interno;

tale disposizione si applica anche alle somme che non possono essere attribuite al comune beneficiano indicato in fase di versamento, una volta decorsi i termini per la richiesta di rimborso delle somme medesime da parte del contribuente;

il comma 4-*ter* del citato articolo 4 prevede che le somme di cui al comma 4-*bis* siano attribuite ai comuni con le stesse modalità perequative stabilite dal decreto ministeriale 20 febbraio 2008, che individua i criteri di riparto da utilizzare, a decorrere dall'anno 2008, per l'attribuzione fra i singoli comuni dell'incremento del gettito della quota di compartecipazione comunale all'IRPEF;

il decreto ministeriale 20 febbraio 2008, stabilisce, all'articolo 2, quale criteri per beneficiare delle somme da ripartire, la condizione di comune sottodotato di risorse ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, e quindi gli enti, annualmente individuati, per i quali le risorse trasferite a livello *pro-capite* siano inferiori a quelle della fascia demografica di appartenenza, nonché la condizione di comune sottomedia rispetto al reddito imponibile nazionale medio ai fini IRPEF, per essi intendendo i comuni per i quali, con riferimento ai dati più aggiornati disponibili annualmente, il reddito imponibile ai fini IRPEF sia inferiore al valore nazionale medio;

lo stesso decreto prevede che le risorse annualmente siano ripartite al 50 per cento secondo il criterio del comune sottodotato e, per il restante 50 per cento secondo il criterio del comune sottomedia rispetto al reddito IRPEF;

il comma 4-*ter* dell'articolo 4 del decreto-legge n. 2 del 2010, prevede inoltre, a decorrere dal 1° aprile 2010, la chiusura della contabilità speciale n. 1903 istituita presso la tesoreria della Banca d'Italia e intestata al Ministero dell'interno per la gestione delle somme introitate a titolo di addizionale comunale all'IRPEF; le risorse eventualmente presenti su tale contabilità speciale alla data del 1° aprile 2010, sono dunque già state riversate all'entrata per la loro riassegnazione al suddetto capitolo della spesa 1320/Ministero dell'interno, ai fini della successiva attribuzione ai comuni -:

quali iniziative intendano assumere:

a) per provvedere in tempi brevi e definiti al saldo di quanto riscosso a titolo di addizionale IRPEF per l'anno 2007 e non ancora versato nelle casse dei comuni;

b) per rendere chiari e accessibili agli enti beneficiari i criteri di calcolo del gettito complessivo dell'addizionale comunale da riversare agli enti; *c)* per comunicare, in tempi brevi, agli enti locali l'ammontare delle somme versate dai contribuenti a titolo di addizionale comunale al reddito delle persone fisiche (IRPEF) senza l'indicazione del comune beneficiano, che in base all'articolo 4, comma 4-*bis,* del decreto-legge n. 2 del 2010, devono essere riversate all'entrata del bilancio dello Stato a decorrere dal 1° aprile 2010, e successivamente ripartite tra i comuni con particolari requisiti;

d) per dare piena attuazione a quanto stabilito dal comma 191 della citata legge n. 296 del 2006, per la ripartizione, a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, dell'incremento del gettito compartecipato, rispetto all'anno 2007, derivante dalla dinamica dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, fra i comuni beneficiari, senza ingiustificati ritardi;

e) per attribuire in tempi rapidi e in via definitiva ai comuni le somme eventualmente presenti alla data del 1° aprile 2010 sulla contabilità speciale n. 1903 presso la tesoreria della Banca d'Italia, soppressa dal decreto-legge n. 2 del 2010, e già riversate all'entrata per la loro riassegnazione al capitolo della spesa 1320 del Ministero dell'interno.